

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018

644/2018/R/EEL

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 71/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 181/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 181/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 339/2018/R/eel);
- la memoria dell'Autorità 20 novembre 2018, 588/2018/I/eel (di seguito: memoria 588/2018/R/eel) per l'audizione presso la Commissione X Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati;
- le determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità 28 settembre 2017, 10/17 e 27 settembre 2018, 13/18.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il

decreto, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”;

- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia con decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d’urgenza il 28 dicembre 2017, l’Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- la medesima deliberazione 921/2017/R/eel ha previsto l’assegnazione, a ciascuna impresa a forte consumo di energia, di una classe provvisoria di agevolazione, valevole dal 1 gennaio 2018, calcolata sulla base dei dati a disposizione della Cassa, salvo effettuare le necessarie integrazioni dei dati mancanti per determinare la classe definitiva di agevolazione valevole per l’intero anno 2018 e fermo restando il successivo conguaglio, in funzione del livello di agevolazione definitivamente assegnato;
- con la deliberazione 285/2018/R/eel, l’Autorità ha definito alcune disposizioni attuative necessarie per completare il quadro regolatorio di riferimento come previsto dal punto 6, lettere da a) a d), della deliberazione 921/2017/R/eel e ha previsto, tra l’altro, di integrare le disposizioni in merito alla assegnazione nel periodo transitorio di una classe di agevolazione provvisoria per il 2018 di cui all’articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel nel caso di necessità istruttorie;
- il sistema transitorio di assegnazione della classe provvisoria di agevolazione è disciplinato dalle richiamate deliberazioni per il solo anno 2018;
- per l’anno 2019 le classi di agevolazione devono essere assegnate, con l’esclusione delle imprese di nuova costituzione, prendendo come riferimento i parametri relativi al periodo di riferimento composto dagli anni 2017, 2016 e 2015;
- con la memoria 588/2018/R/eel, in merito alla risoluzione sulle iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico, l’Autorità ha, tra l’altro segnalato al Parlamento la necessità di intervenire con sollecitudine, valutando il trasferimento sin da ora alla fiscalità generale di alcune voci degli oneri generali di sistema tra cui la componente A_{ESOS} , relativa agli sgravi in favore delle imprese energivore, che, secondo la stima del Ministero dello sviluppo economico, dovrebbero valere circa 1,7 miliardi di euro all’anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 339/2018/R/eel, l’Autorità ha prorogato, al 9 luglio 2018, il termine di conclusione della raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2018, sia per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 sia per le imprese costituite nel 2017, termine decorso il quale le imprese che non avevano presentato la dichiarazione non avrebbero potuto

essere incluse nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018;

- in attuazione alla deliberazione 921/2017/R/eel, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha reso disponibile un portale *on-line* ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018 (dal 15 maggio 2018 fino al 9 luglio 2018), primo anno del nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017 e per l'anno 2019 (dal 28 settembre 2018 fino al 12 novembre 2018), secondo anno del nuovo regime;
- con il comma 4.1, della deliberazione 181/2018/R/eel, è stato, inoltre, previsto che nell'ambito della raccolta dati per l'anno 2019 la Cassa provveda a raccogliere anche i dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017 (ultimo anno relativo al precedente regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 5 aprile 2013);
- la Cassa, in attuazione di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, pubblica mensilmente e trasmette al SII, entro il giorno 18 di ciascun mese, l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza; il suddetto elenco distingue le imprese a cui è stata assegnata una classe definitiva di agevolazione da quelle che hanno fatto richiesta d'inserimento nell'elenco ma sono ancora soggette ai controlli sui dati dichiarati;
- la Cassa sta procedendo a risolvere i casi delle imprese a cui attualmente risulta assegnata una classe di agevolazione provvisoria o che al momento, per mancanza di altri dati disponibili, sono provvisoriamente escluse dalle agevolazioni (classe di agevolazione provvisoria 0); e che, tuttavia è prevedibile che la risoluzione completa di tali casi possa richiedere ancora alcuni mesi;
- dopo la scadenza del termine per l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2019, sono state presentate sia alla Cassa che all'Autorità alcune istanze di inserimento nel citato elenco da parte di soggetti che hanno imputato il loro ritardo, in alcuni casi, alle difficoltà di tenersi aggiornati sull'evoluzione del quadro operativo di apertura del portale, oggetto di numerosi interventi nel corso del 2018 susseguitisi nel tempo a stretti intervalli e, in altri casi, a problemi di natura tecnica/gestionale nonché a causa di forza maggiore che hanno impedito che tale iscrizione andasse a buon fine.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, anche alla luce degli elementi acquisiti in esito al riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2018, estendendo il concetto di classe provvisoria di agevolazione anche per il riconoscimento delle agevolazioni del 2019 e degli anni seguenti, allo scopo di evitare discontinuità nei passaggi d'anno;

- modificare, di conseguenza, l'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/com in modo che la classe (definitiva o provvisoria) di agevolazione assegnata per l'anno *n-1* venga applicata, quale classe provvisoria di agevolazione per l'anno *n*, alle imprese per le quali sono in corso controlli sui dati dichiarati, fino al completamento dei controlli;
- prevedere, relativamente alle imprese iscritte al portale di Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni per il 2018 e che non hanno proceduto a rettificare la dichiarazione riportante il dato non corretto e/o non hanno inviato la documentazione necessaria al superamento del disallineamento riscontrato, l'introduzione di un termine ultimo per l'invio della documentazione necessaria alla Cassa per la chiusura del procedimento; e che la Cassa, in caso di mancato rispetto del suddetto termine per l'invio della documentazione, collochi tali imprese in classe di agevolazione zero.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in ragione della particolare complessità delle varie raccolte di dichiarazioni che si sono susseguite nel corso del 2018, disporre che la Cassa proceda alla riapertura straordinaria del portale nel corso del mese di gennaio 2019, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi titolo per gli anni 2017, 2018 e 2019, con una finestra temporale di almeno 15 giorni e non oltre 30 giorni per tale raccolta straordinaria; e di prevedere che le relative tempistiche, siano definite da Cassa con apposita circolare da pubblicare almeno 15 giorni prima della riapertura straordinaria del portale;
- modificare la tempistica prevista al comma 3.9 dall'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel al fine di allinearla a quanto già previsto dal comma 9.2 del medesimo Allegato A

DELIBERA

1. di sostituire il comma 3.9 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, con il seguente comma:
 “3.9 Entro il giorno 18 del mese successivo al termine di cui al precedente comma 3.8, la Cassa pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza *n*, distinte per classi di agevolazione di cui al precedente comma 2.2, lettere b) e c).”;
2. di aggiungere, dopo il comma 3.10 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, il seguente comma:
 “3.11 All'atto della costituzione dell'elenco di cui al precedente comma 3.9 per l'anno *n* la Cassa associa d'ufficio una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:

- sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con una classe di agevolazione provvisoria: a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata per l'anno n la classe provvisoria di agevolazione già assegnata per l'anno $n-1$;
 - sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all'assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l'anno n : a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l'anno n la classe definitiva dell'anno $n-1$.”;
3. di aggiungere, dopo il comma 13.8 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, il seguente comma:
“13.9 Le imprese iscritte al portale di Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni per il 2018 che non hanno proceduto a rettificare la dichiarazione riportante il dato non corretto e/o non hanno inviato la documentazione necessaria al superamento del disallineamento riscontrato e loro comunicato dalla Cassa, devono provvedere a fornire alla Cassa idonea documentazione integrativa comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, entro e non oltre il 15 marzo 2019. Decorso tale termine, in caso di mancato invio della suddetta documentazione, la Cassa sostituirà la classe provvisoria di agevolazione precedentemente assegnata a tali imprese con la classe di agevolazione 0.”;
 4. di dare mandato alla Cassa di riaprire in via straordinaria il portale ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per le agevolazioni di competenza degli anni 2017, 2018 e 2019, per un arco temporale di almeno 15 giorni e non superiore a 30 giorni, al fine di dare la possibilità a tutte le imprese aventi titolo alle suddette agevolazioni di accedere al sistema; e di prevedere che la CSEA definisca le relative tempistiche per l'apertura con apposita circolare da pubblicare almeno 15 giorni prima della riapertura straordinaria del portale;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa, per i seguiti di competenza;
 7. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini